

Allegato A

CONDIZIONI D'UTILIZZO PERSONALE

1) OGGETTO

- Il Comune di Genova assegna temporaneamente proprio personale, assumendosene per intero i relativi oneri, al Comune di Forlì, al fine di potenziarne le strutture impegnate nello svolgimento sia delle attività ordinarie, sia delle attività straordinarie legate alle conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a far data dal 01 maggio 2023 in parte del territorio delle Provincie di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì Cesena;
- L'individuazione del personale addetto, previa acquisizione del relativo consenso, verrà effettuata con determinazione del Dirigente della Direzione Protezione Civile, a seguito di accordi intercorsi con i referenti del Comune di destinazione, secondo la regolamentazione prevista dal presente atto.

2) MODALITA' DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA

I dipendenti impiegati mantengono la titolarità del rapporto di lavoro e la dipendenza organica con il Comune di Genova; essi saranno funzionalmente assegnati nella struttura organizzativa del Responsabile / Dirigente del Comune di Forlì, e svolgeranno mansioni corrispondenti al profilo professionale di appartenenza. A tale soggetto competeranno le direttive organizzative e ogni altra disposizione attinente la gestione della prestazione lavorativa in raccordo con il Responsabile della Missione ove individuato. Il dirigente competente del Comune beneficiario potrà assegnare relativamente al periodo d'impiego la responsabilità di un ufficio o di servizio ovvero assegnare la funzione di responsabile di procedimento, anche al personale impiegato. Il Comune beneficiario potrà altresì disporre l'impiego del suddetto personale presso altro Comune limitrofo o presso i Centri Operativi, dandone comunicazione al Comune beneficiante di provenienza.

3) SEDE DI LAVORO

- In corrispondenza al tempo lavorativo dell'assegnazione, di cui al successivo art. 4, la prestazione lavorativa dei dipendenti assegnati verrà ordinariamente svolta presso la sede del Comune destinatario.
- Il Comune di Forlì si impegna a mettere a disposizione del dipendente i locali e la strumentazione tecnica necessaria per lo svolgimento dell'attività lavorativa, eventualmente integrata con le dotazioni messe a disposizione dal Comune Beneficiante.

4) ORARIO DI LAVORO E ASSENZE

- La prestazione lavorativa verrà svolta a tempo pieno per il periodo determinato nel piano di utilizzo.
- In caso di assenza per malattia e infortunio il dipendente deve fare riferimento al Comune di appartenenza secondo le ordinarie modalità in esso previste. Analogamente si deve operare per la gestione di ferie e permessi, previo accordo con il referente della struttura di destinazione.
- Eventuali prestazioni di lavoro straordinario devono essere convenute tra le parti e in ogni caso non possono essere oggetto di recupero nell'ambito dell'ordinaria attività lavorativa presso il Comune di appartenenza del dipendente.

5) TRATTAMENTO ECONOMICO

- Ai dipendenti è mantenuto il trattamento economico previsto per l'area e posizione economica di inquadramento. La retribuzione fondamentale ed eventuali compensi di natura accessoria continueranno ad essere corrisposti dal Comune di Genova. Il personale impiegato fruirà del trattamento di trasferta previsto secondo le disposizioni del Comune di appartenenza e nel rispetto delle indicazioni di ANCI. Tali spese sostenute dal Comune di Genova potranno essere rimborsate

sulla base di specifico provvedimento adottato dal Commissario Delegato – Presidente della Regione Emilia Romagna.

- Il Comune beneficiante può, coerentemente alle disposizioni previste ordinariamente per proprio personale, anticipare le spese di viaggio.
- Il personale impiegato potrà beneficiare delle indennità di funzione per i giorni di effettivo impiego nei limiti delle eventuali disposizioni e delle disponibilità di cui alle ordinanze della competente autorità di protezione civile.

6) IMPEGNI COMUNI

- La gestione delle attività previste dal presente accordo sono basate sul principio della proporzionalità degli apporti di risorse umane e tecnologiche e di altre utilità in relazione al numero degli addetti in servizio nel Comune beneficiante e le esigenze rappresentate dai Comuni Aderenti Beneficiari.
- Il Comune Beneficiante s’impegna a mettere a disposizione un numero di operatori e per un determinato periodo temporale di norma non inferiore a 7 giorni per ogni contingente impiegato, il tutto compatibilmente con il presidio degli ordinari compiti d’istituto a cui gli stessi sono preposti.
- I Comuni s’impegnano, altresì, a fornire ad ANCI tutta la documentazione e le informazioni, report attività etc... nei tempi e con le modalità richieste con le note operative a tal fine emanate da ANCI, ed in particolare tutta la documentazione necessaria per l’eventuale rimborso delle spese di trasferta e per poter procedere all’erogazione delle indennità che saranno se del caso disposte da Ordinanze delle competenti Autorità di Protezione civile.
- Il Comune Beneficiario, s’impegna a rispettare i contenuti del presente accordo e in particolare a fornire tutti gli elementi utili per favorire l’acquisizione di dati e informazione da parte di ANCI anche ai fini della eventuale attività di rendicontazione ai competenti organi che saranno effettuate dall’ ANCI, secondo le disposizioni all’uopo impartite dalle competenti autorità di protezione civile.

7) ONERI FINANZIARI

- Nessun rimborso è dovuto dal Comune Beneficiario per le attività, prestazioni o beni o altre utilità fornita o messa a disposizione nei confronti del Comune Beneficiante.
- Le indennità da corrispondere al personale impiegato e le spese di trasferta sono a carico del fondo di emergenza.

8) ALTRE CONDIZIONI

- La durata delle singole assegnazioni è indicata dalle parti con scambio di corrispondenza, in relazione ad ogni contingente inviato, mettendo in indirizzo l’ANCI (protezionecivile@anci.it) con indicazione a cura dell’ente cedente del nominativo del personale inviato e del relativo profilo\ categoria e durata utilizzo.

9) DISPOSIZIONI FINALI

- Per quanto non previsto trovano applicazione in quanto compatibili le disposizioni di legge, i vigenti CCNL e le norme regolamentari degli Enti aderenti.
- Il presente accordo e i relativi allegati sarà sottoscritto mediante firma digitale ai sensi del comma 2 bis dell’art.15 della legge 241/90, anche mediante scambio di corrispondenza.

Letto, approvato e sottoscritto, li

PER IL COMUNE BENEFICIANTE

PER IL COMUNE BENEFICIARIO